



PROVINCIA DI MATERA
AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
- Ufficio Ambiente -

Prot. n. 2248 14 OTT. 2019
Casella n.....
Pratica n.....
Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 1953 del 14 OTT. 2019

Numero progressivo di settore 136 del 14-10-2019

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.) Autorizzazione Unica Ambientale alla modifica e aggiornamento dell'autorizzazione precedentemente rilasciata con D.D. n. 1762 del 08/11/2016 (AUA) alla Ditta CAPBETON Srl per la piattaforma di stoccaggio rifiuti non pericolosi ubicata in Contrada Festole nel Comune di Irsina (MT).

Proponente: Ufficio Ambiente

Matera, li _____

L'Istruttore
P.I. Emanuele ELETTI

Emanuele Eletti

Il Responsabile di P.O.
Geom. Francesco MALVASI

Francesco Malvasi

Il Dirigente
Dott. Salvatore Mito VALENTINO

Salvatore Mito Valentino

La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

Il Dirigente di Settore

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2069 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0061271 datata 26/09/2019 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 15905 del 27/09/2019) con la quale la Ditta "CAPBETON S.R.L." ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), corredata dalla documentazione tecnica, per la modifica dei singoli quantitativi di alcuni codici CER autorizzati all'attività di messa in riserva (R13), senza variare il quantitativo massimo autorizzato con A.U.A. – Determina Dirigenziale n. 1762/2016, per l'impianto ubicato in Contrada "Festole" in agro del Comune di Irsina (MT);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1762 del 08/11/2016 con la quale la Ditta "CAPBETON S.r.l." è stata autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 (AUA) all'esercizio delle attività di stoccaggio rifiuti non pericolosi presso la piattaforma ubicata in Contrada "Festole" in agro del Comune di Irsina (MT), con contestuale iscrizione alla posizione n. 184 del registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006;

RILEVATO che la succitata istanza concerne una modifica non sostanziale senza variazioni del quantitativo massimo autorizzato dell'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, che riguarda essenzialmente un incremento del quantitativo in R13 della tipologia 7.31bis (da 45.000 ton/anno a 60.000 ton/anno) ed una diminuzione contestuale della tipologia 7.6 (da 10.000 ton/anno a 5.000 ton/anno) e tipologia 7.1 (da 45.000 ton/anno a 35.000 ton/anno);

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione trasmessa la modifica prospettata può ritenersi attuabile come modifica non sostanziale, in quanto:

- ✓ non produce effetti negativi e significati per gli esseri umani e per l'ambiente;
- ✓ non comporta variazioni ed incrementi delle quantità complessive dei rifiuti autorizzati e delle superfici complessive interessate dalle attività di recupero;

CHE i diritti di iscrizione nel Registro Provinciale dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, corrisponde alla classe 2 del D.M.A. 350/98 - quantità massima stoccata inferiore a 200.000 tonn./anno -;

CONSIDERATO che il gestore ha presentato la suddetta domanda di AUA per le modifiche non sostanziali dell'autorizzazione precedentemente rilasciata con D.D. n. 1762 del 08/11/2016 dalla Provincia di Matera di cui all'istanza sopra citata e che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "Norme in materia ambientale" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte IV riferita alle "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e Parte V riferita alle "Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il DM del 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO il D.M. Ambiente 5 aprile 2006, n.186, recante modifiche al predetto D.M. del 5 febbraio 1998;

VISTO il D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO la D.G.R. n. 471 dell'8 aprile 2011 e s.m.i., relativa alla rideterminazione del calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti;

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTO la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTO la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -";

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

PRESO ATTO che gli importi delle garanzie finanziarie stabilite dalla D.G.R. n. 471 del 08/04/2011 da prestare a favore della Provincia di Matera, a seguito della variazione dei quantitativi dei codici C.E.R. richiesti, rimane invariata rispetto a quanto previsto dalla D.D. n. 1762 del 08/11/2016;

ACCERTATO che il pagamento della tassa annuale relativo all'anno 2019 risulta regolare, con importo riferito alle quantità modificate dei rifiuti da trattare nell'impianto in esame di cui al presente provvedimento (corrispondente alla classe 2 del D.M.A. 350/98);

RITENUTO di poter accettare le variazioni dei quantitativi di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi (R13) richieste dalla Ditta che ha trasmesso la nuova tabella con individuazione delle tipologie di rifiuti, codici CER e le quantità che effettivamente si intendono trattare nell'impianto di cui in oggetto, per la quantità massima di messa in riserva (R13) inferiore a 200.000 tonn./anno corrispondente alla classe 2 del D.M.A. 350/98;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'aggiornamento del provvedimento di AUA a favore della Ditta "CAPBETON S.r.l.", stabilendo che la scadenza fissata nell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 1762 del 08/11/2016, resta invariata;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

VISTO la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

DETERMINA

- 1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta "CAPBETON S.R.L.", relativa alla modifica non sostanziale senza variazioni del quantitativo massimo autorizzato dell'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, che riguarda essenzialmente un incremento del quantitativo in R13 della tipologia 7.31bis (da 45.000 ton/anno a 60.000 ton/anno) ed una diminuzione contestuale della tipologia 7.6 (da 10.000 ton/anno a 5.000 ton/anno) e tipologia 7.1 (da 45.000 ton/anno a 35.000 ton/anno), per l'impianto ubicato in contrada "Festole", in agro del Comune di Irsina (MT), Foglio di mappa n. 43 particella n. 195, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente le emissioni diffuse prodotte dall'attività di movimentazione dei rifiuti non pericolosi (inerti);
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

g) comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;

2) la Ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di stoccaggio rifiuti non pericolosi con posizione n. 184 del registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

3) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti, come aggiornamento, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Matera con Determinazione n. 1762 del 08/11/2016 alla Ditta "CAPBETON Srl";

4) di dare espressamente atto che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

a) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 59/2013 - **ACQUE METEORICHE** -

- attenersi al disposto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - parte terza - per quanto concerno il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento rinveniente dall'area di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, con obbligo del gestore a rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 4 - scarico su suolo - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di tutti i parametri ivi elencati;
- effettuare ogni tre mesi per il periodo transitorio di sei mesi o in occasione del primo evento meteorico le analisi chimico-fisiche delle acque in uscita dall'impianto di trattamento, con prelievo da parte di tecnici di un laboratorio accreditato, relativamente ai parametri di cui Tab. 4 All. 5 alla Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006. Copia di dette analisi devono essere inviate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -;
- la presenza di anomalie e/o scarico fuori tabella dovrà essere comunicata tempestivamente (anche a mezzo fax n. 0835.306361) all'ufficio Ambiente della Provincia di Matera e comporterà l'immediata sospensione dello scarico stesso;
- garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizie atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
- divieto di diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
- effettuare, per i successivi controlli, con periodicità almeno annuale, le analisi dello scarico per i parametri ritenuti significativi per lo scarico stesso successivi a quelli del periodo transitorio dello scarico, conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;
- eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di depurazione utilizzati, al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;
- assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;

b) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA** -

- l'attività deve essere esercitata secondo quanto previsto dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si manipolano, producono, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti, adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse, derivanti dall'attività di movimentazione dei rifiuti non pericolosi (inerti), nonché dal transito, carico e scarico degli automezzi;
- i cumuli di materiali inerti, trattati o da trattare, nel caso si verifichino condizioni di particolare arsure, il materiale in fase di stoccaggio deve essere irrorato con acqua affinché abbia un tenore di umidità sufficiente a limitare la diffusione di polveri;
- in caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (frantumazione e movimentazione del materiale frantumato e di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura con sistemi mobili;
- i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotte), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento;
- durante l'esercizio dell'impianto mobile di frantumazione deve essere attivato il sistema di nebulizzazione per l'abbattimento ad umido delle polveri;

- durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale. Qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano in condizioni di particolare arsure, occorre procedere alla bagnatura del materiale da movimentare mediante sistemi mobili;
- deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dell'impianto, mediante l'apposizione di apposita segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dall'impianto è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto;
- dovrà essere effettuata una pulizia periodica delle aree pavimentate, con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi e nei periodi di maggiore operatività dell'impianto, mediante adeguato mezzo meccanico di spazzamento;
- tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di irrigazione delle strade e dei piazzali, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in impianto a disposizione degli Enti preposti al controllo;
- qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il valore limite di emissione diffuse delle polveri che deve essere rispettato viene riportato nella seguente tabella riassuntiva:

Parametro da misurare	Punti di misura	Unità di misura	Valore limite di emissione	Periodicità
Polveri totali	P1, P2, P3	mg/Nm ³	10	Semestrale*

* In mancanza di criteri nazionali per la valutazione di emissioni diffuse il limite fissato è di 10 mg/Nm³.

- i punti di misurazione dovranno essere individuati in particolare (P1) nei pressi area installazione del mezzo mobile di triturazione (durante la campagna di lavorazione), (P2) area di stoccaggio delle MPS e (P3) zona area cumuli dei rifiuti, considerati come punti di maggiore emissioni di polveri;
- l'azienda deve continuare ad effettuare le misurazioni con una periodicità pari a mesi sei (6);
- annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti;
- la data fissata per i controlli sulle emissioni deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- gli esiti delle rilevazioni periodiche devono essere comunicati alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'ASM - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e al Comune di Matera, territorialmente interessati, la data di messa in esercizio dell'impianto che nel caso specifico coincide con la data di messa a regime dell'attività di trattamento, almeno quindici giorni prima;

c) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 - INQUINAMENTO ACUSTICO -

- dovrà effettuare una verifica strumentale dell'impatto acustico ad impianti in funzione a massimo regime, entro il termine di mesi sei dal rilascio del presente provvedimento. Le successive misurazioni dovranno essere effettuate con periodicità biennale e/o in caso di modifiche sostanziale dell'impiantistica. Qualora la verifica rilevi un superamento dei limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991, secondo le classi di destinazione d'uso (valido in quanto mancante la zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. 447/1995), è fatto obbligo di realizzare entro i successivi 6 mesi adeguati interventi di mitigazione e di abbattimento dell'impatto;

d) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera g) del D.P.R. n. 59/2013 - GESTIONE RIFIUTI -

- rispettare i limiti quantitativi alla tabella di seguito riportata in conformità alla previsioni progettuali e nel rispetto delle norme tecniche riportate nel D.M. 05/02/1998 come modificato nel D.M. 05/04/2006 n. 186:

RIFERIM. PUNTO D.M. 05/02/98 D.M. 186/06	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI E CODICE C.E.R.	ATTIVITA' SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI			DESTINAZIONE FINALE TIPO DI RIUTILIZZO
		MESSA IN RISERVA		RECUPERO (R5) tonn/anno	
		STOCCAGGIO ISTANTANEO (tonn.)	STOCCAGGIO ANNUALE (R13) (tonn./anno)		
1.1	Tipologia: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (150101)	5	20		Conforme punto 1.1.3 R13
2.1	Tipologia: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro (170202)	5	20		Conforme punto 2.1.3 R13
3.1	Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (170405)	5	20		Conforme punto 3.1.3 R13
3.2	Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe (150104) (170401) (170402) (170403) (170404) (170406) (170407)	5	20		Conforme punto 3.2.3 R13
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto (170401) (170411)	5	20		Conforme punto 5.8.3 R13
6.1	Tipologia: rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici (170203)	5	20		Conforme punto 6.1.3 R13
7.1	Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche e elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto (170101) (170102) (170103) (170107) (170802) (170904)	27.000	45.000		Conforme punto 7.1.3 R13
7.6	Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo (170302)	6.000	10.000		Conforme punto 7.6.3 R13
7.11	Tipologia: pietrisco tolto d'opera (170508)	1.500	2.500		Conforme punto 7.11.3 R13
7.31 bis	Tipologia: terre e rocce di scavo (170504)	15.000	45.000		Conforme punto 7.31-bis.3 R13
9.1	Tipologia: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno (170201)	5	30		Conforme punto 9.1.3 R13
Totale			90.180		

- attenersi alle condizioni riportate nel parere reso dall'A.R.P.A.B. di Matera con nota prot. n. 0011950 del 26/10/2016;
- rispettare durante le operazioni di trattamento dei rifiuti i principi generali richiamati dall'art.1 comma 1 del D.M. 5 febbraio '98 e s.m.i. ed in particolare: non creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna; non causare inconvenienti da rumori e odori; non danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- i rifiuti gestiti nell'attività di messa in riserva devono essere avviati alle specifiche operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
- la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nelle planimetrie allegate al progetto;
- di effettuare per i rifiuti in ingresso le verifiche relative alla nuova classificazione dei rifiuti, modifiche introdotte dalla subentrata Legge n. 116/2014 (art. 13 comma 5) al D.lgs. n. 152/2006 all. D parte IV;
- il materiale recuperato per poter essere reimpiegato dovrà avere le caratteristiche di cui alle norme CNR_10006, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dell'allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., ed i prodotti dovranno avere caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero e dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio n. 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205, ovvero rispettare i criteri della specifica normativa che sarà emanata successivamente all'autorizzazione;

- ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009;
- attenersi al disposto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - parte terza - per quanto concerne il trattamento delle acque di dilavamento rinveniente dall'area di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi nel rispetto dell'allegato 5 del D.M. 5 febbraio '98, come modificato dal D.M. 186/2006;
- trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale determinato dal D.M. n. 350/98 in ragione della classe di appartenenza, pena la sospensione dell'attività in caso di mancato versamento nei termini previsti;
- tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico dei rifiuti, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 ed al D.M. n. 148/98;

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.

- 5) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni dalla data di adozione di cui alla D.D. n. 1762 del 08/11/2016 ed il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 6) **di confermare** che la garanzia finanziaria dovrà avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di due anni e sarà accettata in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. 08/04/2011 n. 471;
- 7) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 8) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 9) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 10) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 11) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 12) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 13) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 14) **di dare inoltre atto** che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Salvatore VITO VALENTINO



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Matera, li _____

Il Dirigente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il **14 OTT. 2019** e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

14 OTT. 2019

Matera li, _____

L'incaricato



Visto: Il Segretario Generale
